Ministero dell'Istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Centro Provinciale Istruzione degli Adulti – CPIA 9
Sede legale: via Bonn, 2 – 04100 Latina
Tel. 0773 1766899 – Cod. Fisc. 91139630593 – Cod. Mecc. LTMM14200R
@ ltmm14200r@istruzione.it @ PEC ltmm14200r@pec.istruzione.it
www.cpialatina.edu.it

- Alle docenti e ai docenti
- Alla DSGA
- Al personale ATA
- Ai corsisti
- Agli utenti
- Al sito web

Latina, 08/09/2026
Circolare n. 7

Oggetto: Divieto di fumo

Si comunica che negli spazi chiusi e aperti del Centro vige l'assoluto divieto di fumo. Ai trasgressori sarà comminata la multa prevista dalla normativa vigente.

Si ricorda che la scuola è impegnata a far sì che gli utenti acquisiscano comportamenti e stili di vita finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità. Pertanto si prefigge di:
• prevenire l'abitudine al fumo;
• incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette;
• garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
• proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;
• promuovere iniziative informative/educative sul tema;
• fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria e altrui.

È il caso di sottolineare che la ratio della normativa, e quindi delle prescrizioni contenute nella presente, non vuole avere una etichettatura repressiva, quanto piuttosto una connotazione educativa e si inquadra nell'ambito di un più generale obiettivo di prevenzione dalle dipendenze e di una formazione a sani e corretti stili di vita.

1. **Applicazione della normativa –** La presente circolare disciplina l'applicazione della normativa sul divieto di fumo nel CPIA 9 in attuazione della normativa vigente in materia di fumo, in particolare:
   • Art. 4 Dl. n. 104 del 12 settembre 2013;
   • Art. 1, comma 189 della Legge n. 311 del 30.12.2004 (legge finanziaria 2005); • Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute;
   • Art. 6 del Decreto-legge n. 32 del 3 marzo 2003;
   • Accordo Stato-Regioni del 24.07.2003;
   • Art. 51 della Legge n. 3 del 16.01.2003;
   • Legge n° 584 dell'11.11.1975.

2. **Destinatari** – La presente nota è rivolta, con effetti obbligatori, a tutto il personale, agli adulti frequentanti l'Istituto e a chiunque ne frequenti, a qualsiasi titolo e anche per un tempo limitato, locali e pertinenze.

3. **Locali soggetti al divieto di fumo** – È stabilito divieto assoluto di fumo in tutti i locali

della struttura scolastica, ivi compresi i vani di transito e i servizi igienici, le aree all'aperto di pertinenza dell'istituto.

4. **Sigarette elettroniche** – È altresì vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi dell'Istituto.

5. **Divieto di uscita dai cancelli della scuola** – è vietato uscire dai cancelli della scuola per fumare durante l'attività scolastica;

6. **Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto -** È compito dei soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto:

a. sorvegliare affinché sia rispettato il divieto di fumo in tutte le aree loro indicate;
b. accertare le relative infrazioni e verbalizzarle, secondo la seguente procedura:
i. richiamare formalmente i trasgressori all'osservanza del divieto di fumare;
ii. segnalare il comportamento del o dei trasgressori al Ds o al DSGA o ai collaboratori del DS, ai quali competono la contestazione della violazione del divieto e la conseguente redazione del verbale di contravvenzione;
c. utilizzare gli appositi moduli di contestazione;
d. controllare che siano affissi, nell'ambito delle aree di loro competenza, gli appositi cartelli predisposti da questo ufficio, contenenti l'indicazione del divieto di fumo, della normativa di riferimento, delle sanzioni applicabili e del nominativo degli addetti alla sorveglianza;
e. i soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto sono nominati dal Dirigente Scolastico. L'incaricato non può, se non per giustificato motivo reso per iscritto, rifiutare la designazione;
f. sulla persona formalmente incaricata di provvedere al controllo del divieto di fumo ricade l'ammenda prevista dalla Legge 11.11.1975, n. 584 e successive modifiche, qualora la legge stessa non venga fatta rispettare;
g. Si rammenta che il soggetto incaricato alla vigilanza non può ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore ai sensi delle vigenti leggi;
h. I dipendenti e gli studenti dell'Istituto che non osservino il divieto di fumo, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari.

Tutto il personale della scuola è autorizzato a segnalare casi di inottemperanza al divieto in oggetto, i preposti sono obbligati.

7. **Al trasgressore che non comunicasse le proprie generalità a chi contesta l'infrazione o che comunicasse false generalità, oltre all'ammenda e alla sanzione disciplinare prevista dalla presente circolare, sarà comminata anche un'ulteriore sanzione disciplinare.**

Le SS.LL. in indirizzo sono tenute alla puntuale osservanza di quanto prescritto; si confida nella collaborazione di tutti al fine di perseguire, oltre all'osservanza della norma, il fine più generale della salute pubblica e della promozione di corretti stili di vita**.**

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Viviana Bombonati
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L.gs n. 39/1993)